

Allegato "A" all'Atto Raccolta n. 2182

S T A T U T O

Articolo 1

Costituzione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia la Fondazione denominata:

"Fondazione Feraxi per la tutela dell'Ambiente Ente del Terzo Settore".

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata **"Fondazione Feraxi ETS"**.

L'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" sarà indicato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dalle leggi in materia.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito internazionale.

La Fondazione ha **sede legale** nel Comune di **Muravera**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria,

ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Delegazioni e uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3

Scopi

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

La fondazione opera principalmente nei seguenti settori:

- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salva-

guardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

e) Istruzione, educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 s.m.i. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,

ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti "settori rilevanti".

Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati da apposito regolamento interno, al quale si rimanda per le specifiche e le sottoclassi dei "settori rilevanti".

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Articolo 4

Attività direttamente connesse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a

condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

a) esercitare direttamente con contabilità separata imprese strumentali, per tali intendendosi quelle operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti nei settori rilevanti;

b) compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di legge e del presente statuto;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate

opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

f) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico.

Articolo 5

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria

ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento degli scopi della Fondazione. Il Patrimonio è composto dal fondo di dotazione descritto nel presente articolo e dal fondo di gestione di cui al successivo articolo 7.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione

o lo scioglimento dell'ente.

Il fondo di dotazione, che è intangibile, è costituito:

1) dai conferimenti iniziali in denaro, titoli o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, e successivamente dai Soci Sostenitori e Partecipanti;

2) dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi da enti pubblici o privati, italiani o esteri;

3) dai beni mobili e immobili e/o da partecipazioni anche di controllo in imprese strumentali che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

4) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

5) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo Amministrativo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

6) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dota-

zione.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse ed è così costituito:

- 1)** dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- 2)** da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- 3)** da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- 4)** dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti.
- 5)** dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio Direttivo;
- 6)** dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le somme versate alla Fondazione a qualsiasi titolo

non sono rimborsabili.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente del Distretto, dietro delibera del Consiglio Direttivo che delibera, altresì, il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre l'Organo amministrativo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota inte-

gratativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, opportunamente delegati, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente eroso a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali

e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) fondatori;**
- b) soci sostenitori;**
- c) soci partecipanti.**

Articolo 10

Fondatori e Soci Sostenitori

Sono **Fondatori**: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e i loro eredi.

Possono divenire soci **sostenitori**:

- a)** i nominati tali dal Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, le persone fisiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio d'amministrazione stesso;
- b)** le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al

Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra;

c) i membri del Consiglio di Amministrazione, da qualsiasi organo nominati, i quali abbiano portato a termine un intero mandato senza alcuna interruzione.

Articolo 11

Soci Partecipanti

Possono ottenere dall'Organo amministrativo la qualifica di "Soci Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Organo amministrativo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'organo amministrativo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il pe-

riodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o per la durata dello specifico progetto finanziato dal richiedente.

Articolo 12

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Soci Sostenitori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 13

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 16, l'esclusione dei Soci Sostenitori ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a)** inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b)** condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c)** comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusio-

ne ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a)** estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b)** apertura di procedure di liquidazione;
- c)** fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Sostenitori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore unico;**
- b) il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente;**
- c) il Collegio dei Soci;**
- d) Organo di controllo.**

Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico

Il Consiglio d'amministrazione è composto da un nu-

mero variabile da tre a quindici membri.

La composizione massima sarà la seguente:

- a) otto nominati dai Fondatori, tra i quali è eletto il Presidente;
- b) quattro nominati dai Soci Sostenitori;
- c) tre dai Soci Partecipanti.

I membri del Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il membro del Consiglio d'amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'amministrazione, il numero dei consiglieri rimane invariato sino alla fine del mandato del consiglio stesso.

L'Organo amministrativo determina, in conformità agli scopi statutari di cui agli art. 1, 3 e 4, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesi-

ma.

In particolare provvede a:

a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 1, 3 e 4;

b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

c) fissare i criteri per divenire Soci Sostenitori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;

d) nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;

e) nominare, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto; per ogni sede o succursale aperta, così come previsto dall'art. 2.

L'Organo amministrativo risponde innanzi ai Fondatori e al Collegio dei Soci della propria attività.

Per una migliore efficacia nella gestione, l'Organo amministrativo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie,

la determinazione dei criteri per l'ammissione di nuovi membri della Fondazione, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri eletti. Per le modifiche al presente statuto, e per lo scioglimento dell'ente, è inoltre necessario il voto favorevole dei Fondatori o dei loro eredi.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dalle Fondazione, ai sensi dell'art. 26, comma 6, D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del

giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei consiglieri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza dei due quarti dei consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto. In caso di parità, in una votazione, il voto del presidente vale doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età tra quelli nominati dai Fondatori; non saranno valide le assemblee ove non sia presente almeno uno dei consiglieri nominato dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che coincide con la figura del Presidente del Consiglio d'amministrazione o dell'Amministratore Unico, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione me-

desima.

Articolo 18

Collegio dei Soci

Il Collegio dei Soci è composto da tutti i Soci che partecipano alla Fondazione. Nel caso in cui siano persone giuridiche o Enti i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Soci, durano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio dei Soci nomina i membri del Consiglio d'amministrazione di sua competenza.

Il Collegio dei Soci formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Al Collegio dei Soci viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d'amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

Il Collegio dei Soci è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 19

Organo di controllo e revisione dei conti

Il Collegio dei Soci nomina l'Organo di Controllo i cui membri restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo si compone di tre membri o cinque membri effettivi e due supplenti secondo le disposizioni di cui all'art. 2397 Cod. Civ.

Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. In tal caso dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è obbligatoria solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Collegio dei Soci lo ritenga opportuno.

La revisione legale dei conti, quando non sia attribuita all'Organo di Controllo, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, che restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 20

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 21

Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Fondazioni del Terzo Settore per il perseguimento di fini di pubblica utilità.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del predetto parere, sono nulli.

Articolo 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, quelle del D. Lgs. 117/2017 e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private.

Firmato: Dogliani Massimo

" : **Cirrito Teresa**

" : **Angelo Telemaco Rendine**

" : **Giuliano Vallebona**

" : **Edoardo Dalla Pria**

" : **Dott. Federico Pavan Notaio**